

Relazione illustrativa

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, è stata data attuazione ai commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie.

Il presente provvedimento apporta alcune modifiche al suddetto decreto al fine di completare l'attuazione dei citati commi, anche nell'ottica di una maggiore sistematicità dell'impianto normativo, e tiene conto delle osservazioni pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento conclusa il 30 agosto 2013.

Ove non espressamente specificato, nel presente provvedimento il riferimento al decreto si intende fatto al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013.

La modifica all'articolo 2 del decreto, con l'inserimento del comma 1-bis, è volta a chiarire che l'imposta sulle transazioni finanziarie relativa al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato si applica anche nei casi in cui ad essere trasferita è la nuda proprietà dei titoli.

Le modifiche apportate all'articolo 4, comma 2, del decreto intervengono in materia di trasferimento di azioni (strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi) a seguito del regolamento di strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, distinguendo in base alla circostanza che detti strumenti e valori siano negoziati su mercati regolamentati o meno. In tale ultimo caso, è stabilito che per prezzo di acquisto si intende il maggiore tra il valore di esercizio (cd. *strike price*) delle azioni e il prezzo di liquidazione contrattualmente previsto. Per prezzo di liquidazione si intende, nella prassi di mercato, il prezzo del sottostante registrato sul mercato ad una data predefinita contrattualmente dagli strumenti derivati ai fini del regolamento in contanti degli stessi.

Qualora questo valore non sia indicato nel contratto, il valore di esercizio deve essere confrontato con: a) il prezzo ufficiale del sottostante, se quotato, registrato nella giornata precedente a quella di regolamento sul mercato ufficiale di quotazione del titolo; b) il valore normale dei titoli oggetto di regolamento, se il sottostante non è quotato, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 del TUIR.

Nel caso, invece, il regolamento riguardi strumenti finanziari derivati e valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati, per prezzo di acquisto si intende il valore di esercizio (cosiddetto *strike price*) delle azioni acquistate.

Con la modifica introdotta al comma 2 dell'articolo 7 del decreto si è inteso chiarire, ai fini della verifica del criterio di prevalenza rilevante per l'applicazione dell'imposta su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, che il valore di mercato del sottostante (o valore di riferimento) di detti strumenti e valori è quello rilevato: 1) alla data di emissione quando gli strumenti ed i valori sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, a condizione che non sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento 2) alla data di emissione ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento quando gli strumenti ed i valori sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, laddove sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento; 3) alla data di sottoscrizione o emissione e alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti e i valori mobiliari non quotati.

Va da sé che, come già rappresentato con la FAQ n. 7 in materia di strumenti derivati e altri valori mobiliari pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze, la verifica della prevalenza non deve essere effettuata qualora non siano modificate le proporzioni, in termini quantitativi, delle azioni o titoli componenti l'indice o il paniere sottostante.

Inoltre, nell'ambito del medesimo articolo 7, attraverso l'inserimento del nuovo comma 3, con la lettera a) si chiarisce, in coerenza con la finalità dell'applicazione dell'imposta, che nei casi in cui gli strumenti finanziari derivati e i valori mobiliari hanno come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni l'imposta non si applica. Infatti, l'imposta si applica ai suddetti strumenti solo quando gli stessi hanno un sottostante o un valore di riferimento rappresentato da misure su azioni o su indici direttamente collegate al valore delle azioni (costituito dal prezzo di mercato) al punto che la variazione del prezzo determina una variazione della misura subordinata all'azione o all'indice. Per tale motivo, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta strumenti finanziari come i dividend swap e i credit default swap (FAQ n. 1 in materia di strumenti derivati e altri valori mobiliari pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze).

Con la lettera b) del medesimo comma 3, si specifica che i diritti di opzione di cui all'articolo 2441 c.c., nonché le obbligazioni e i titoli di debito, diversi da quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'imposta, sono considerati valori mobiliari al pari di quelli individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto. Per effetto della modifica apportata al successivo articolo 15, comma 1, (si veda oltre) per obbligazioni e titoli di debito diversi da quelli esclusi dall'imposta si intendono le obbligazioni ed i titoli di debito che non contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata. In tal caso, il valore nozionale rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta, a fini di semplificazione, è dato dal numero di obbligazioni o titoli di debito acquistati, moltiplicato per il prezzo di acquisto o di vendita (articolo 9, comma 1, numero 11-bis) del decreto, introdotto dal presente provvedimento).

Con le integrazioni apportate all'articolo 8, comma 1, del decreto si ricomprendono tra i casi di modifica del contratto anche le variazioni del sottostante o del valore di riferimento: osservato che tali variazioni comportano l'assoggettamento ad imposta del contratto così modificato, viene chiarito che qualora queste variazioni non siano decise dalle parti, l'imposta è dovuta solo se non è già stata pagata in precedenza a seguito di una prevalenza già verificata (in particolare ci si riferisce ai casi di strumenti finanziari che abbiano come sottostante un indice la cui composizione non è decisa dalle parti, ad es., un future sul FTSE MIB).

Sempre con riferimento all'articolo 8, comma 1, del decreto si stabilisce che l'imposta venga applicata sulla variazione del nozionale non solo quando il valore dello stesso è modificato in aumento, ma anche quando la modifica interviene in diminuzione, qualora tale modifica non dipenda da una modifica del sottostante o del valore di riferimento; per modifica del sottostante o valore di riferimento si intende una variazione delle proporzioni in termini quantitativi delle azioni o titoli componenti l'indice o il valore sottostante. Inoltre, in caso di modifica delle parti, l'imposta è dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante; le integrazioni apportate hanno lo scopo di rendere simile, ove possibile, le modalità di tassazione dei derivati quotati e quelle dei derivati non quotati.

Le modifiche all'articolo 15, comma 1, del decreto riguardano l'esclusione da imposta: a) delle obbligazioni e titoli di debito solo laddove contengano l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata; b) delle operazioni su obbligazioni e titoli di debito con i requisiti di cui al comma 22 dell'articolo 2 del d.l. n. 138/2011; c) non solo in caso di acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni (come già previsto nel decreto) ma anche quando, coerentemente con la finalità della previsione, l'acquisto della proprietà sia conseguente allo scambio o al rimborso di obbligazioni; d) dell'assegnazione di azioni (strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi) a fronte della distribuzione di utili o riserve, come peraltro già chiarito nella relazione al decreto e nella FAQ n. 18 - Azioni e altri strumenti finanziari soggetti a imposta), sia che si tratti di azioni proprie della società che le assegna, sia che si tratti di azioni di terzi. L'operazione opera indipendentemente dal fatto che si tratti di azioni di nuova emissione. L'esclusione si applica anche in ipotesi di assegnazione di azioni a fronte di restituzione del capitale; e) in caso di trasferimenti di proprietà che avvengono tra organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) master e feeder. Tra tali strutture, introdotte nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 47, in attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), il rapporto di controllo esiste per

definizione. Pertanto, stante la finalità della disposizione e al fine di non incorrere in rilievi da parte degli organi comunitari, si è ritenuto opportuno inserire detta precisazione.

Per quanto concerne le modifiche all'articolo 16, comma 3, laddove si considerano esenti da imposta le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi, nonché nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, sono stati meglio delineati aspetti di carattere operativo ai fini del riconoscimento dell'esenzione ai soggetti che svolgono le anzidette attività. In merito, si evidenzia che l'inserimento del riferimento alla sezione del sito internet della IOSCO, al pari di quello alla sezione del sito internet della CONSOB, è dettato ai soli fini di verificare quali sono gli accordi di cooperazione esistenti tra la CONSOB e le Autorità pubbliche nazionali di altri Paesi che autorizzano e vigilano i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione extra UE, o al fine di indicare i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67 comma 2 del TUF con l'obiettivo di individuare i mercati sui quali i predetti soggetti (market maker, liquidity provider) possono effettuare operazioni in esenzione di imposta.

Infine, le modifiche all'articolo 17 sono state apportate al solo fine di migliorare la leggibilità del testo.

L'articolo 2 del provvedimento fissa al 1° gennaio 2014 la decorrenza dell'efficacia delle modifiche concernenti le obbligazioni e i titoli di debito. In particolare, tale decorrenza riguarda: 1) l'esclusione dall'applicazione dell'imposta delle sole obbligazioni e titoli di debito che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata; 2) la configurazione come valori mobiliari di cui all'articolo 7 del decreto delle obbligazioni e titoli di debito diversi da quelli esclusi da imposta; 3) individuazione del valore nozionale per tali ultime fattispecie ai fini dell'applicazione dell'imposta. Resta comunque ferma l'esclusione da imposta per le obbligazioni e i titoli di debito rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati, dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS.